



Regione Toscana



ACCENSIONE FUOCHI IN BOSCO

PERIODO A RISCHIO DI INCENDIO

(1 luglio-31 agosto)

L'accensione fuochi è consentita esclusivamente:

- per la cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze
- nelle aree attrezzate, nel rispetto delle prescrizioni.

PERIODO NON A RISCHIO DI INCENDIO

L'accensione fuochi è consentita:

- per la cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze
- nelle aree attrezzate, nel rispetto delle prescrizioni
- limitatamente al riscaldamento o alla cottura di cibi per esigenze personali e nel rispetto delle precauzioni: spazi ripuliti, cautele per evitare la propagazione del fuoco, costante sorveglianza.

DEROGHE

In deroga, l'ente competente può autorizzare:

- manifestazioni che prevedano l'uso di fuochi anche pirotecnici
- attività in campeggi anche temporanei

Le autorizzazioni devono contenere le necessarie prescrizioni e precauzioni al fine di evitare rischi di incendio.


BUONE PRATICHE

- Quando c'è vento non bruciare mai residui vegetali
- Se fai un picnic, accendi il fuoco solo nelle aree appositamente attrezzate
- Non abbandonare i rifiuti nel bosco
- Non gettare mozziconi di sigaretta dall'auto
- Ricorda che è vietato rinnovare il pascolo bruciandolo



INCENDI BOSCHIVI

NORME DI PREVENZIONE DEL TERRITORIO TOSCANO
PER ABBRUCIAMENTI E ACCENSIONE FUOCHI



A cura di Regione Toscana Giunta Regionale
Organizzazione Antincendi Boschivi - tel. 0554383757
informazioni disponibili all'indirizzo

www.regione.toscana.it/speciali/aib-antincendi-boschivi

NORME PER ABBRUCIAMENTO

DI RESIDUI VEGETALI

Il Regolamento forestale della Toscana (D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R) consente l'abbruciamento di residui ligno-cellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, potatura, ripulitura, ai fini del loro reimpiego nel ciclo colturale di provenienza.

L'abbruciamento deve essere effettuato entro i 250 metri dal luogo di produzione ed effettuato in piccoli cumuli non superiori a 3 metri steri per ettaro al giorno.

Lo stero è un'unità di misura di volume usata per il legno ed equivale a un metro cubo vuoto per pieno, vale a dire volume incluso i vuoti.

Il mancato rispetto di ciascuno dei suddetti parametri (grossi cumuli, quantità superiori a 3 mt. steri per ettaro, abbruciamento effettuato non in loco) comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.

SANZIONI

Nei periodi a rischio, nel bosco e aree assimilate dei comuni a rischio particolarmente elevato per lo sviluppo di incendi boschivi, si applica la sanzione di € 2.066,00.

Nei periodi a rischio, nel bosco e aree assimilate dei comuni a rischio non particolarmente elevato, si applica la sanzione di € 240,00.

Nei periodi non a rischio, ovunque si applica la sanzione di € 120,00.

Se avvisti un incendio di bosco chiama subito uno dei seguenti numeri:

800 425 425

S.O.U.P. Sala Operativa Unificata Permanente
della Regione Toscana

115

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

PERIODO A RISCHIO DI INCENDIO

Divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio

Il periodo a rischio di incendio va dal 1 luglio al 31 agosto. In base all'indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi, la Regione Toscana può anticipare o prorogare il periodo di divieto assoluto.

Qualsiasi tipo di abbruciamento è vietato dal 1° luglio al 31 agosto

PERIODO NON A RISCHIO DI INCENDIO

Per gli abbruciamenti eseguiti in bosco, nelle aree assimilate e negli impianti di arboricoltura da legno è necessaria l'autorizzazione dell'ente competente sul territorio.

Tutti gli abbruciamenti, in bosco e fuori dal bosco, devono essere sempre eseguiti in **assenza di vento** (quando la colonna di fumo sale verticalmente) e **con le opportune precauzioni:**

- limitare il materiale da bruciare in piccoli cumuli;
- utilizzare spazi ripuliti;
- operare in presenza di un adeguato numero di persone e mai da soli;
- osservare la sorveglianza della zona fino al completo spegnimento dell'abbruciamento.

Legislazione antincendi boschivi
Legge Forestale della Toscana n. 39/2000
Regolamento Forestale della Toscana n.48/2003